# PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

# PS12123 - WIDIBA-VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento n. 30239

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 24 gennaio 2022, successivamente integrata in data 4 aprile 2022, con la quale Banca Widiba S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la propria delibera del 20 aprile 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

#### I. LA PARTE

1. La società Banca Widiba S.p.A. (di seguito, "Widiba" o "Banca"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito in Italia e all'estero nelle sue varie forme soprattutto con la modalità informatica e multimediale tipica dei conti on line. La società ha realizzato, durante l'esercizio finanziario 2021, un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, pari a circa 155 milioni di euro.

# II. LA PRATICA COMMERCIALE

- 2. Il procedimento concerne due pratiche commerciali che sarebbero state adottate da Widiba:
- a) la prima è consistita nell'aver pubblicizzato il conto corrente nella versione Smart con il *claim* «gratuito per sempre», salvo aver comunicato successivamente ai propri clienti che avevano aperto tale conto, il 14 maggio 2021, una modifica unilaterale del contratto volta ad introdurre delle «spese fisse di liquidazione trimestrali» (la "Manovra"). Pertanto, Widiba potrebbe aver spinto i consumatori ad aderire alla promozione relativa alla gratuità del conto "per sempre", salvo modificarne successivamente le condizioni economiche mediante l'introduzione delle "spese di liquidazione trimestrali", che rappresentano di fatto un costo fisso assimilabile ad un canone;

b) la seconda è consistita nell'aver previsto che, in caso di recesso dal conto derivante da modifiche unilaterali introdotte dalla Banca, quest'ultima riconosca al correntista che dispone di depositi vincolati (che, di norma, gli attribuirebbero il diritto a tassi di interesse più elevati di quelli ordinari) i soli tassi di interesse ordinari dall'inizio del periodo di vincolo e per tutto il tempo in cui la liquidità è rimasta vincolata. Tale condotta di Widiba potrebbe essere in grado di determinare un indebito condizionamento nei confronti dei correntisti, costretti ad accettare le modifiche decise da Widiba anziché recedere dal rapporto, perdendo in tal caso tutti i benefici maturati dall'applicazione dei tassi previsti per le somme vincolate.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### L'iter del procedimento

- 3. In data 10 dicembre 2021, è stato avviato nei confronti di Widiba un procedimento istruttorio 1 al fine di verificare la possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo.
- 4. In data 4 gennaio 2022 ed in data 18 gennaio 2022, il professionista Widiba ha presentato memorie e fornito alcune informazioni<sup>2</sup>.
- 5. In data 19 gennaio 2022, si è svolta l'audizione richiesta da Widiba<sup>3</sup>.
- 6. In data 24 gennaio 2022, sono stati presentati impegni da parte di Widiba<sup>4</sup>.
- 7. In data 26 gennaio 2022, sono state presentate ulteriori informazioni da parte di Widiba<sup>5</sup>.
- 8. In data 17 marzo 2022, è stata comunicata al professionista la fissazione di un termine per l'integrazione degli impegni<sup>6</sup>.
- 9. In data 4 aprile 2022, Widiba ha trasmesso un nuovo testo degli impegni con le integrazioni richieste<sup>7</sup>.
- 10. In data 21 aprile 2022, è stata comunicata al professionista la proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio, deliberata dall'Autorità il 20 aprile 2022<sup>8</sup>.
- 11. In data 21 aprile 2022, è stato comunicato al professionista il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento<sup>9</sup>.
- 12. In data 25 maggio 2022, è stato richiesto alla Banca d'Italia il parere ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo 10.

<sup>2</sup> Cfr. doc. n. 71-91 e n. 105

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. doc. n. 67

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. doc. n. 106

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. doc. n. 108

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. doc. n. 109

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. doc. n. 112

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. doc. n. 113

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. doc. 115

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. doc. n. 116

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. doc. n. 119

- 13. In data 26 maggio 2022, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo<sup>11</sup>.
- 14. In data 22 giugno 2022, è pervenuto il parere reso dalla Banca d'Italia 12.
- 15. In data 23 giugno 2022, è pervenuto il parere reso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni<sup>13</sup>.

### Gli elementi acquisiti

- 16. L'avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità è stato preceduto dalla ricezione di varie segnalazioni<sup>14</sup> da parte dei consumatori destinatari della predetta iniziativa di modifica delle condizioni contrattuali decisa da Widiba.
- 17. Con memoria del 18 gennaio 2022<sup>15</sup>, il professionista ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: a) per il periodo in cui è stato commercializzato, sino al febbraio 2018, Widiba ha descritto sul proprio sito il conto corrente associato al Profilo base (c.d. Smart) come "a zero spese" e "a zero canone":
- b) in tale contesto, nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016 sul sito della Banca in una pagina secondaria dell'area pubblica è stata riportata una tabella di confronto tra i vari Profili del conto in cui, in corrispondenza del Profilo "Smart", era presente l'indicazione "Già tuo e GRATUITO per sempre";
- c) anche all'interno dell'area riservata, a cui potevano accedere esclusivamente i clienti di Widiba già titolari di un Profilo Smart, Premium o Top, era presente la citata tabella di confronto tra i tre citati Profili ed in relazione al Profilo "Smart" è stata riprodotta l'indicazione "Già tuo e GRATIS per sempre". Tale schermata è rimasta online fino alla data di comunicazione alla clientela della manovra unilaterale adottata dalla Banca in data 14/05/21;
- d) la manovra unilaterale predisposta da Widiba ai sensi dell'art. 118 Testo Unico Bancario ("TUB") nasce dalla necessità di preservare l'equilibrio tra il costo per la Banca del servizio offerto e le condizioni economiche applicate ai conti correnti riguardanti: 1) la riduzione dei tassi d'interesse di mercato, quale conseguenza della strategia della Banca Centrale Europea (BCE) di introdurre e mantenere tassi di interesse negativi sui depositi delle banche presso l'Istituto europeo (*i.e. Deposit Facility Rate*, DFR), che si è a sua volta riflessa sui tassi di interesse stabiliti dal mercato interbancario, ed in particolare sul tasso Euribor, che ha seguito nel tempo un andamento simile a quello del DFR; 2) l'aumento degli oneri connessi alla contribuzione delle banche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che a partire dall'anno 2015 ha subito degli importanti incrementi, poi continuati anche negli anni successivi, anche per effetto dei vari interventi straordinari che hanno comportato l'utilizzo di parte della giacenza del Fondo, causando l'introduzione di un piano di ripristino delle somme a carico delle banche aderenti;
- e) per l'effetto, a partire dal 15 luglio 2021 (*i.e.* alla scadenza del periodo di 60 giorni concesso ai clienti per l'esercizio del diritto di recesso), la Banca ha operato una valorizzazione delle spese fisse

12 Cfr. doc. n. 125

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. doc. n. 121

<sup>13</sup> Cfr. doc. n. 126

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. doc. da n. 1 a n. 61; da n. 63 a 66; n. 93, n. 94; da n. 96 a 104; n. 107, n. 110; n. 123; n. 124.

<sup>15</sup> Cfr. doc.n. 105.

trimestrali di liquidazione (originariamente pari nel contratto a 0) prevedendo un importo di 7,50 euro per i titolari di Profilo Smart che avessero aperto il conto corrente entro l'8 marzo 2016 e di 6 euro per i titolari di Profilo Smart che avessero aperto il conto corrente entro il 22 febbraio 2018 (data a partire dalla quale il conto corrente Widiba profilo "Smart" non è più stato commercializzato);

- f) quanto al trattamento delle situazioni di recesso ai clienti che hanno presentato domanda nel periodo concesso *ex* art. 118 TUB sono state applicate le condizioni contrattuali anteriori alla proposta di modifica, e il recesso non ha comportato alcuna spesa. Per le comunicazioni pervenute successivamente a tale periodo, la Banca ha addebitato al cliente gli oneri (*i.e.* spese di liquidazione trimestrali per clienti Smart e canoni aumentati per clienti Premium e Top) in misura pro-quota rispetto al periodo di utilizzo del conto;
- g) la tabella visualizzata all'interno dell'area riservata era , un'informazione visualizzata da soggetti già clienti, per cui non può aver avuto la capacità di influenzare la scelta commerciale del consumatore;
- h) quanto alla seconda pratica oggetto dell'avvio, è previsto dal Contratto relativo ai vincoli sulle somme depositate in conto corrente (c.d. "linee vincolate") che "qualora l'estinzione del conto corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento".

#### Gli impegni di Widiba

18. Con comunicazione del 24 gennaio 2022<sup>16</sup>, integrata in data 4 aprile 2022<sup>17</sup>, Widiba ha presentato un pacchetto di impegni, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, e riguardanti, in sintesi, i seguenti punti:

# 1. Rimborso delle "spese di liquidazione trimestrali" incassate

- 19. Widiba invierà una comunicazione avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute a seguito della modifica contrattuale alla totalità della platea di clienti che hanno aperto un conto con profilo *Smart*. A tal fine, la Banca intende inoltrare la comunicazione a tutti i clienti o *ex* clienti: 1. titolari, alla data di comunicazione della Manovra (14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart, sottoscritto nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, ossia nel periodo in cui è stato utilizzato sul sito *web* della Banca il claim «*GRATUITO per sempre*»; 2. titolari, alla data di comunicazione della Manovra (*i.e.* 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart ma il cui conto era precedentemente associato ad un profilo Premium o Top.
- 20. Widiba fornirà le seguenti informazioni: a) ai correntisti *Smart* che abbiano ancora un profilo attivo alla data di implementazione dell'impegno, verrà segnalato che la Banca intende rimborsare le "spese fisse di liquidazione trimestrali" nel frattempo incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra, e assegnato al cliente un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro cui recedere dal contratto di conto corrente, decorso il quale la Banca

17 Cfr. doc. n. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. doc. n. 108.

procederà all'applicazione delle "spese fisse di liquidazione trimestrali" per tutti coloro che non dovessero recedere entro il termine assegnato; b) ai correntisti Smart che abbiano chiuso il proprio conto corrente, verrà segnalato che la Banca intende rimborsare le "spese fisse di liquidazione trimestrali" incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra fino al momento in cui è stato esercitato il recesso.

- 21. La predetta comunicazione sarà inviata entro 20 giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali: a) per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata; b) per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (*email* o indirizzo di residenza).
- 22. Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro 3 mesi dall'invio della citata comunicazione.

# 2. Riconoscimento degli interessi per le somme vincolate

23. Widiba si è impegnata ad inoltrare un'apposita comunicazione avente ad oggetto gli interessi sulle somme vincolate, indirizzata a: 1) tutti i clienti i cui conti sono stati oggetto di Manovra, titolari di una linea vincolata al 14/05/2021 (data della Manovra), il cui vincolo alla data di implementazione degli impegni non sia ancora venuto a scadenza; 2) tutti gli *ex* clienti che hanno effettuato il recesso a seguito della comunicazione della Manovra e che risultavano in quel momento con una linea vincolata in essere.

Con tale comunicazione, Widiba informerà: a) i clienti *sub* 1. che la Banca concederà loro un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale recedere dall'attuale contratto di conto corrente e pertanto dalla Linea Vincolata; ove il recesso venga esercitato nei termini, saranno riconosciuti - in deroga a quanto previsto dal contratto – gli interessi previsti per le somme vincolate dall'inizio del vincolo fino alla data di efficacia del recesso; b) i clienti *sub* 2. che la Banca procederà ad un ricalcolo degli interessi maturati, riconoscendo loro la differenza tra gli interessi "vincolati", maturati alla data di efficacia del recesso dal contratto, e quelli "ordinari" effettivamente percepiti.

- 24. La predetta comunicazione sarà inviata entro 20 giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali: a) per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata; b) per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (*email* o indirizzo di residenza).
- 25. Widiba prevede di concludere le operazioni di erogazione degli importi in questione entro 3 mesi dall'invio della citata comunicazione.

### 3. Modifica delle condizioni generali di contratto

26. Widiba ha assunto l'impegno di modificare la clausola generale delle condizioni di contratto che regolamenta il calcolo degli interessi in caso di svincolo anticipato delle somme, precisando e chiarendo che in deroga alla previsione generale, nel caso di qualsiasi rimodulazione delle condizioni contrattuali unilateralmente decisa dal professionista, verrà riconosciuto, nel caso di svincolo delle somme depositate dai clienti che esercitano il recesso, il tasso di interesse applicato su tali linee vincolate fino al momento dello svincolo stesso (e non il più ridotto tasso di interesse

previsto per le linee libere come avviene nel caso di svincolo anticipato deciso dai clienti al di fuori delle citate iniziative di modifica contrattuale).

La Banca si impegna a modificare in tal senso la documentazione contrattuale entro il mese di maggio 2022. Widiba comunicherà tale modifica ai clienti alla prima occasione utile, *i.e.* in occasione dell'invio del rendiconto trimestrale al 30.6.22.

### IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA.

- 27. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano il settore bancario, in data 25 maggio 2022, è stato richiesto il parere<sup>18</sup> alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014.
- 28. Con parere pervenuto in data 22 giugno 2022<sup>19</sup>, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da Widiba non presentino profili di incoerenza con la propria normativa in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e delle operazioni e servizi bancari, e ha rilevato che non sussistano motivi ostativi all'accettazione degli stessi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle proprie competenze.

# V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

- 29. Poiché la pratica *sub* a) oggetto di contestazione è stata attuata attraverso il sito *internet* del professionista (*www.widiba.it*), in data 26 maggio 2022, è stato richiesto il parere<sup>20</sup> all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
- 30. Con parere pervenuto il 23 giugno 2022<sup>21</sup>, l'AGCOM ha fatto presente che il messaggio di Widiba oggetto di contestazione è stato diffuso attraverso la rete *internet*, aggiungendo che il *web* rappresenta un mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere ed influenzare i comportamenti commerciali di un numero rilevante di consumatori, producendo così un significativo impatto sulle loro decisioni commerciali.

#### VI. VALUTAZIONI

- 31. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i profili di possibile illegittimità di entrambe le pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del procedimento.
- 32. In particolare, le misure proposte da Widiba appaiono idonee, oltre che a far cessare le condotte oggetto del procedimento, a porre rimedio agli effetti delle stesse, essendo quindi caratterizzate da un significativo valore aggiunto in termini di tutela dei consumatori. Le misure, infatti, presentano quei caratteri di concretezza ed efficacia che come richiesto da costante giurisprudenza devono essere presenti affinché una proposta di impegni venga considerata idonea a porre rimedio alle condotte contestate. Dette misure ottengono il comune risultato di "sterilizzare", per la platea

19 Cfr. doc. n. 125

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. doc. n119

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. doc. n. 121

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. doc. n. 126

interessata, gli effetti delle condotte in esame determinatisi in occasione della Manovra, e di consentire ai consumatori di poter effettuare nuovamente la propria scelta commerciale, a seguito delle variazioni contrattuali oggetto della Manovra stessa.

- 33. Più nel dettaglio, l'impegno n. 1 è rivolto ai consumatori che potrebbero aver assunto la decisione di aprire un conto corrente con profilo Smart sulla base del claim "GRATUITO per sempre". Per tali soggetti, a prescindere che siano ancora o meno clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, si prevede la misura del rimborso integrale delle "spese di liquidazione trimestrali" medio tempore addebitate e per coloro che sono ancora clienti il riconoscimento di un nuovo termine entro cui recedere dal contratto di conto corrente.
- 34. L'impegno n. 2 è, invece, volto ad offrire: i) a tutti clienti titolari di conti correnti che sono stati oggetto della Manovra e che abbiano ancora in essere alla data di implementazione degli impegni delle linee vincolate, un nuovo termine per recedere dal contratto di conto corrente, consentendo loro di usufruire in caso di recesso del superiore tasso previsto per la linea vincolata, per l'intera durata del periodo di vincolo; ii) agli *ex* clienti precedentemente titolari di conti correnti oggetto della Manovra e con linee vincolate, la differenza tra gli interessi "ordinari" percepiti al momento del recesso e quelli "vincolati" che sarebbero maturati alla data di efficacia del recesso applicando il relativo tasso. In definitiva, sia nel caso in cui il cliente abbia ancora ancora un conto corrente attivo presso Widiba, sia nel caso in cui lo abbia già chiuso, la Banca, attraverso l'impegno proposto, mira a porre rimedio alla carenza di libertà di autodeterminazione di cui il cliente potrebbe essere stato vittima al momento della Manovra.
- 35. Infine, con l'impegno n. 3 verrà a cessare la condotta contestata *sub* b) in occasione di eventuali future iniziative di modifica delle condizioni contrattuali da parte di Widiba. In particolare, Widiba ha assunto l'impegno di modificare le condizioni di contratto precisando e chiarendo che nel caso di prossime rimodulazioni unilateralmente decise dal professionista verrà riconosciuto nelle ipotesi di svincolo delle somme depositate dai clienti che esercitano il recesso contrattuale il tasso di interesse più favorevole previsto per le linee vincolate per tutta la durata del vincolo stesso.
- 36. In base alle suesposte considerazioni, le misure prodotte dal professionista sono da ritenersi idonee ad eliminare le criticità contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, e si ritiene dunque che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da Banca Widiba S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Banca Widiba S.p.A.;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell'esigenza di assicurare l'osservanza degli impegni assunti, si rende necessario disporne, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione a cura e spese del professionista ai fini della più ampia informazione ai consumatori interessati, in quanto verosimilmente suscettibile di favorire l'effettiva, completa e corretta attuazione delle misure stesse;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### **DELIBERA**

- a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Banca Widiba S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalla stessa società, come descritti nella Dichiarazione di impegni allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;
- c) che la società Banca Widiba S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- 1) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- 2) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- 3) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

### **DISPONE**

- a) che la società Banca Widiba S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:
- 1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) il predetto testo dovrà essere pubblicato per 30 giorni e dovrà essere raggiungibile dalla *homepage* del sito della banca (indirizzo: *https://www.widiba.it/*), attraverso un *link* ben visibile collocato in posizione apicale nella pagina, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento;
- b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina *internet*.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli